Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **Roma - Venerdì, 25 aprile 1930 - Anno VIII** — **Numero 97**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6 — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18 — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della “ Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 688.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2480.
Modifiche allo statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2133, e 13 ottobre 1927, n. 2226, con i quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Padova;
Vedute le proposte di ulteriori modificazioni allo statuto stesso presentate dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Padova, approvato con il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Ai numeri terzo e quarto siano rispettivamente sostituiti i seguenti:
« 3. Sospensione da uno o più esami di profitto e dall'esame di laurea per una o più sessioni »;
« 4. Esclusione temporanea o definitiva dall'Università ».

Art. 16. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza, dopo il n. 6 sia inserito, col n. 7:
« Diritto sindacale e corporativo », e sia variata, in conseguenza, la numerazione successiva.

Art. 23. — Nel secondo periodo del primo comma siano tolte le parole « di storia delle dottrine politiche e scienza politica generale » e dopo le parole « ed istituzioni di diritto romano » sia aggiunto: « nè gli esami di statistica economica e di demografia prima di aver superato l'esame di statistica ».

Art. 46. — Al n. 15, alla denominazione « Diritto industriale » si sostituisca quella di « Diritto del lavoro ».

Art. 47. — Fra gli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza che possono essere compresi nell'ordine degli studi della Scuola di scienze politiche venga incluso al terzo posto il « Diritto sindacale e corporativo » modificando in conseguenza la numerazione successiva.

Art. 59. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia si aggiungano i seguenti altri insegnamenti:

« n. 22. Latino medioevale e umanistico;
n. 23. Epigrafia e antichità greche e romane;
n. 24. Antichità italiche;
n. 25. Teoria della storia;
n. 26. Sistemi di logica e gnoseologia;
n. 27. Storia della pedagogia e della etica, con lettura dei classici;
n. 28. Greco moderno ».

Art. 84. — Si modifichi come segue:

« Il Seminario di filosofia comprende gli insegnamenti di filosofia, storia della filosofia, pedagogia e psicologia sperimentale, e li integra, ai fini della laurea in filosofia, con gli insegnamenti seguenti:

Teoria della storia;
Sistemi di logica e gnoseologia;
Storia della pedagogia con lettura dei classici ».

Art. 89. — Sia modificato nel modo seguente:

« Il programma dei corsi, delle conferenze, esercitazioni e ricerche di cui all'art. 85 viene di anno in anno stabilito dal Consiglio del Seminario in relazione alle esigenze didattiche ed ai mezzi disponibili.

Art. 98. — Nel primo comma si sostituiscano le parole « dal Consiglio » con « dalla Facoltà su proposta ».

Art. 106. — Nella indicazione dei diplomi di specialista conferiti dalla Facoltà di medicina e chirurgia il diploma di specialista in medicina legale si modifichi in quello di « medicina legale ed infortunistica » e si aggiunga successivamente la indicazione di altro diploma di specialista in « malattie dell'apparato respiratorio ».

Art. 107. — Sia sostituito col seguente:

« Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere sia scientifico sia professionale.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Fisica (annuale);
2. Chimica generale ed organica (annuale);
3. Botanica (semestrale);
4. Zoologia ed anatomia comparata (annuale);
5. Istologia ed embriologia generale (annuale);
6. Anatomia umana (biennale);
7. Fisiologia (biennale);
8. Chimica biologica (annuale);
9. Batteriologia (annuale);
10. Patologia generale e fisiopatologia (biennale);
11. Farmacologia (annuale);
12. Anatomia patologica e tecnica delle autopsie (biennale);
13. Anatomia chirurgica e corso di operazioni (annuale);
14. Patologia speciale medica (annuale);
15. Patologia speciale chirurgica (annuale);
16. Clinica medica generale e semejotica (triennale);
17. Clinica chirurgica generale e semejotica (triennale);
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (annuale);
19. Clinica ostetrico-ginecologica (annuale);
20. Clinica pediatrica (annuale);
21. Clinica oculistica (annuale);
22. Clinica dermosifilopatica (annuale);
23. Igiene (annuale);
24. Medicina legale e infortunistica (annuale);
25. Odontojatria (semestrale);
26. Radiologia (semestrale);
27. Otorinolaringojatria (semestrale);
28. Patologia esotica (semestrale);
29. Ortopedia (semestrale);
30. Storia della medicina (semestrale) ».

Art. 116. — Al comma primo si aggiunga: « eccezione fatta per la Scuola di igiene pubblica alla quale possono iscriversi anche i laureati in zooiatria e per quella di igiene scolastica alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica farmacia ».

All'ultimo comma si aggiunga: « salvo parere della Facoltà approvato dal Senato accademico ».

Art. 117. — All'ultimo comma si sopprima la frase: « La frequenza è controllata con un registro sul quale gli iscritti appongono la loro firma ».

Art. 119. — Il comma primo sia così modificato:

« Il numero e la disciplina degli insegnamenti di ogni Scuola sono stabiliti dal rispettivo Direttore, previo accordo con i docenti delle singole materie che egli ritenga necessarie al fine della specializzazione ».

Art. 121. — Si modifichi nel modo seguente: « Il Consiglio di Facoltà può assegnare ad un anno di studio successivo al primo ed eventualmente esonerare dall'obbligo di taluni esami gli iscritti che avessero acquistato dopo la laurea una particolare competenza nella specialità alla quale intendono dedicarsi ».

Art. 126. — Il numero 8 sia sostituito con il seguente: « Scuola di medicina legale ed infortunistica che conferisce il diploma di specialista in medicina legale ed infortunistica ».

Si aggiunga quindi: « n. 9. Scuola delle malattie dell'apparato respiratorio, che conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato respiratorio ».

Art. 127. — Siano apportate le seguenti modificazioni:

1°. Per la Scuola di chirurgia, fra le materie del 1° anno sia soppressa la « Statistica »; fra quelle del 4° anno l'insegnamento « Valutazioni medico-legali delle lesioni chirurgiche » sia sostituito con l'altro « Medicina legale delle lesioni chirurgiche ».

2°. Per la Scuola di igiene pubblica, l'insegnamento « Entomologia medica » del 1° anno sia sostituito con l'altro « Parassitologia ».

3°. Per la Scuola di medicina legale:

a) sia così modificato il titolo della Scuola: « Medicina legale ed infortunistica »;

b) l'insegnamento « Medicina legale » del 1° anno sia completato in « Medicina legale generale » e quello del 2° anno sia completato in « Medicina legale degli infortuni ».

4°. Dopo la Scuola di medicina legale ed infortunistica si aggiunga la « Scuola di medicina dell'apparato respiratorio (Durata del corso due anni) » con il seguente programma:

Anno I:

Anatomia dell'apparato respiratorio;
Fisiologia della respirazione;
Batteriologia ed immunologia;
Anatomia patologica dimostrativa speciale;
Sanatori e profilassi antitubercolare;
Patologia e clinica dell'apparato respiratorio.

Anno II:

Assistenza alle autopsie;
Patologia e clinica dell'apparato respiratorio;

Radiologia;
Terapia medica e chirurgica dell'apparato respiratorio.
Internato in Clinica medica per due anni con servizio effettivo di assistente volontario ».

Art. 140. — Si sostituisca con il seguente:
« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve presentare una dissertazione scritta e tre argomenti da discutersi oralmente: l'una e gli altri su temi liberamente scelti dal candidato fra le materie di insegnamento della Facoltà.

La tesi scelta per la dissertazione di laurea dovrà essere accettata dal professore della materia, il quale potrà, quando ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso.

Per le lauree di discipline sperimentali la dissertazione deve avere di regola carattere sperimentale.

I tre argomenti per la discussione orale debbono riguardare materie d'insegnamento diverse fra loro e da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione e di almeno due dei tre argomenti indicati in contraddittorio con i membri della Commissione esaminatrice.

Gli esami orali di laurea in fisica ed in chimica sono preceduti da una o più prove pratiche, determinate dal Consiglio di Facoltà, che devono essere superate dinanzi ad apposita sottocommissione ».

Art. 156. — Penultimo comma: all'indicazione del corso di Chimica metallurgica, si aggiunga: « Petrologia e giacimenti minerari (per chi non l'abbia già seguito) ».

All'ultimo comma, in luogo di: « le due discipline » si dica: « le discipline ».

Art. 170, lettera *e*). — Si modifichi nel modo seguente:
« una dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale (che può essere compilata e presentata anche nel quinto anno) sopra un argomento di chimica farmaceutica o di una delle materie del corso di laurea, il quale argomento sia accettato dal professore, che potrà eventualmente assicurarsi con un colloquio se l'allievo è in possesso delle cognizioni necessarie per svolgere il tema ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 98. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 689.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. **2481.**

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2134, e 13 ottobre 1927, n. 2169, con i quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Bari;

Vedute le proposte di modificazioni presentate dalle Autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bari, approvato con Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, è ancora modificato come segue:

Art. 44. — Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia si aggiunga:
« 32. Clinica otorinolaringoiatrica ».

Art. 45. — Il n. 16 sia sostituito col seguente: « *Istituto di patologia speciale chirurgica.* — La direzione spetta all'insegnante di patologia speciale chirurgica che di regola è un professore di ruolo ».

Il n. 18 sia sostituito col seguente: « *Istituto di chirurgia.* — A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti:

a) clinica chirurgica generale;
b) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
c) ortopedia;
d) radiologia.

La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di clinica chirurgica generale che svolge gli insegnamenti della clinica chirurgica generale e dell'anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Gli insegnamenti della ortopedia e della radiologia saranno affidati per incarico.

L'insegnamento dell'anatomia chirurgica e corso di operazioni può essere impartito, sotto la responsabilità del titolare, da un suo aiuto o assistente, salvo che non sia assegnato per incarico retribuito.

Gli insegnamenti autonomi affidati a professori incaricati sono i seguenti:

1. Botanica.
2. Clinica otorinolaringoiatrica.
3. Odontoiatria.
4. Storia della medicina ».

Art. 50. — Nel paragrafo *b*) concernente gli insegnamenti, per i quali è richiesta la frequenza di un anno scolastico, sia soppresso l'insegnamento di « patologia generale ».

Il paragrafo « c » sia sostituito col seguente:
« *c*) la frequenza di due interi anni scolastici per la:
anatomia sistematica;
anatomia patologica;
fisiologia;
patologia generale ».

Si aggiunga il paragrafo « d »:
« *d*) La frequenza di tre interi anni scolastici per la:
clinica chirurgica generale;
clinica medica generale ».

Art. 96. — Sia sostituito col seguente:
« I corsi di fisica sperimentale, di chimica generale inorganica ed organica, di botanica, di igiene e di farmacologia sono in comune con la Facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 97. — Nel primo comma anzichè dirsi « l'insegnamento della materia medica e farmacognosia » si dica « l'insegnamento della farmacognosia ».

Art. 102. — Alla lettera c), relativa alla seconda parte dell'esame di diploma in farmacia, sia sostituita la seguente: « c) discussione orale di un tema liberamente scelto dal candidato fra le seguenti materie: chimica farmaceutica, chimica bromatologica, igiene, farmacologia e farmacognosia ».

Art. 103. — All'indicazione dell'insegnamento di « materia medica » sia sostituita quella di « farmacologia ».

Art. 104. — Si sopprimano nel primo comma le parole « e materia medica » e nel secondo comma le parole « materia medica e farmacognosia con i relativi esercizi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 99. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 690.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 360.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cadine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1798, col quale il comune di Cadine è stato aggregato al comune di Trento e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trento alla diretta amministrazione del comune autonomo di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trento dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Cadine sostenne l'effettiva spesa di L. 20,039.99;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1925, n. 2534, 1° luglio 1926, n. 1473, e 23 settembre 1926, n. 1876, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Cadine, ora aggregato al comune di Trento, i corrispondenti contributi di L. 1140, L. 1600 e L. 800;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Cadine, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 16,499.99, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 91. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Cadine.

POSTI DI RUOLO N. 2.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

Voce		
1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L. 18.826,66
2. Retribuzioni per supplenze		»
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio.		»
5 Contributo 8 % al Monte pensioni		» 1.213,33
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate		»
Totale		L. 20.039,99
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:		
Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	L. 1.140 —	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 1.600 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 800 —	
		L. 3.540 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929		L. 16.499,99

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 691.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 361.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Povo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1798, col quale il comune di Povo è stato aggregato al comune di Trento e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trento alla diretta amministrazione del comune autonomo di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trento dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Povo sostenne l'effettiva spesa di L. 85.498,62;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1925, n. 2534, 1° luglio 1926, n. 1473, e 23 settembre 1926, n. 1876, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Povo, ora aggregato al comune di Trento, i corrispondenti contributi di L. 4592, L. 6400 e L. 3200;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Povo, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 71.306,62 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 92. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Povo.

POSTI DI RUOLO N. 8.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L. 79.778,62
2. Retribuzioni per supplenze		»
3. Compensi per insegnanti facoltativi		» 800 —
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		» 4.920 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate		»
Totale		L. 85.498,62
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:		
Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	L. 4.592 —	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 6.400 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 3.200 —	
		» 14.192 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929		L. 71.306,62

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 692.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 368.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Acqui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Acqui chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale del Piemonte;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1930 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Acqui; di conseguenza, a decorrere

dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale del Piemonte.

Art. 2.

E' approvato in L. 233.266,14 il contributo scolastico che il comune di Acqui della provincia di Alessandria deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, numero 1482, a decorrere dal 1° luglio 1930, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 101. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 693.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 362.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Sopramonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1858, col quale il comune di Sopramonte è stato aggregato al comune di Trento e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trento alla diretta amministrazione del comune autonomo di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trento dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari di Sopramonte sostenne l'effettiva spesa di lire 47.799,81;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1925, n. 2534, 1° luglio 1926, n. 1473, e 23 settembre 1926, n. 1876, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Sopramonte ora aggregato al comune di Trento i corrispondenti contributi di L. 2904, L. 4000 e L. 2000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Sopramonte in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di lire 38.895,81 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 93. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Sopramonte.

POSTI DI RUOLO N. 5.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale:*

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	44.148,20	
2. Retribuzioni per supplenze	»		
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	800 —	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio			
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	2.851,61	
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»		
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate	»		
Totale	L.	47.799,81	
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	L.	2.904 —	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.000 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.000 —	
	»		8.904 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929	L.		38.895,81

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 694.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 369.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Termini Imerese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Termini Imerese chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Sicilia;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1930 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Termini Imerese; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Sicilia.

Art. 2.

E' approvato in L. 147.404,12 il contributo scolastico che il comune di Termini Imerese della provincia di Palermo deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° gennaio 1930, salvo eventuale rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 102. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 695.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 370.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Cefalù.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Cefalù chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Sicilia;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1930 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Cefalù; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Sicilia.

Art. 2.

E' approvato in L. 93.657,98 il contributo scolastico che il comune di Cefalù della provincia di Palermo deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° luglio 1930, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 103. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 696.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 371.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Susa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Susa chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale del Piemonte;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1930 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Susa; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale del Piemonte.

Art. 2.

E' approvato in L. 43.048,70 il contributo scolastico che il comune di Susa della provincia di Torino deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° luglio 1930, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 104. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 697.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 390.

Fusione delle opere pie « Ricovero di mendicità Giuseppe Garibaldi » e « Ricovero di mendicità Terenzio Zarabini » in un unico ente denominato « Ricovero di mendicità Giuseppe Garibaldi e Terenzio Zarabini », con sede in Ravenna.

N. 390. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Ricovero di mendicità Giuseppe Garibaldi » e « Ricovero di mendicità Terenzio Zarabini », con sede in Ravenna, sono fuse in un unico ente denominato « Ricovero di mendicità Giuseppe Garibaldi e Terenzio Zarabini », la cui amministrazione è concentrata nella Congregazione di carità del detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 698.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 391.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Canfanaro (Pola).

N. 391. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Canfanaro (Pola).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 699.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 392.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Pubblica Assistenza », in Bari.

N. 392. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Associazione « Pubblica Assistenza » di Bari è eretta in ente morale sotto una provvisoria amministrazione, salvo ad approvarsene lo statuto con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 700.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 393.

Erezione in ente morale dell'« Associazione di pubblica assistenza di Genova Cornigliano », con sede in Genova.

N. 393. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Associazione di pubblica assistenza di Genova Cornigliano », con sede nel comune di Genova, è eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 701.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 395.

Sistemazione organica di alcune Opere pie di Vittorio Veneto.

N. 395. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno: sono soppressi nel vigente statuto organico pel governo della « Casa di ricovero ed Istituti pii di Serravalle », in Vittorio Veneto, gli articoli 41, 42 e 43; la « Casa di ricovero di Serravalle » è distaccata dai pii istituti « Asilo notturno Carnielutti » e « Legato Parravicini » e la « Casa di ricovero di Ceneda » è distaccata dal pio legato « Malanotti »; le dette due Case di ricovero sono fuse in unico ente sotto la denominazione di « Casa di ricovero di Vittorio Veneto »; la « Casa di ricovero di Vittorio Veneto » è raggruppata sotto unica amministrazione con l'« Ospedale civile di Vittorio Veneto » e con l'opera pia « Legato Malanotti »; e gli « Istituti pii » di Serravalle (« Asilo notturno Carnielutti » e « Legato Parravicini ») sono concentrati nella Congregazione di carità di Vittorio Veneto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 702.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 396.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospizio di mendicità San Michele », con sede in Piano di Sorrento (frazione del comune di Sorrento).

N. 396. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospizio di mendicità San Michele », con sede in Piano di Sorrento (frazione del comune di Sorrento), è eretta in ente morale sotto una provvisoria amministrazione salvo ad approvarsene lo statuto con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione della Congregazione di carità e di altre Opere pie in Catania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che è scaduto il termine assegnato, col decreto Ministeriale 5 settembre 1928, al commissario incaricato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1926, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre undici Istituzioni pubbliche di beneficenza in Catania;

Vista la proposta del prefetto di Catania;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 agosto 1930.

Il prefetto di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2155)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1930.
Autorizzazione alla « Unione Bancaria Nazionale » di Brescia a trasferire la propria agenzia di Barghe a Sabbio Chiese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Vista la domanda della Società anonima « Unione Bancaria Nazionale » di Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione a trasferire la propria agenzia di Barghe a Sabbio Chiese;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Unione Bancaria Nazionale » con sede in Brescia, è autorizzata a trasferire la propria agenzia di Barghe a Sabbio Chiese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(2156)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/67/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Francesco fu Francesco, nato a Trieste il 2 ottobre 1879 e residente a Trieste, Barcola, n. 167, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Amalia Martelanc nata Pertot fu Giov. M., nata il 5 giugno 1881, moglie;
2. Anna di Francesco, nata il 16 dicembre 1905, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 1° agosto 1907, figlio;
4. Ernesto di Francesco, nato il 23 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1510)

N. A-151.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Francesco, figlio del fu Pietro e della fu Maria Krainer, nato a Visignano il 25 gennaio 1870 e abitante a Pola, via Cerere n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Benes di Matteo e di Caterina Chervatin, nata a Visignano l'11 luglio 1876; ed ai figli, nati a Visignano: Mario, il 15 agosto 1899; Giuseppe, il 15 marzo 1909; nonchè al figlio Ernesto-Pietro, nato a Pola il 2 febbraio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(745)

N. A-159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andriancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Andriancich Giovanni, figlio di Giacomo e della Francesca Maksa, nato a Barbana il 22 giugno 1887 e abitante a Pola (fraz. Stignano n. 135), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andriani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Emilia Glubanovich di Giuseppe e di Mattea, nata a Pasman (S.H.S.) l'8 luglio 1891; ed alle figlie della prima moglie defunta Francesca Sergo, nate a Stignano: Daniela, il 4 marzo 1913; Amalia, il 18 settembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(746)

N. 755-B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bandel » di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandel Antonio, figlio del fu Michele e della Maria Radolovich, nato a Pola il 3 ottobre 1888 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Natalina Svitich di Matteo e di Mari Grubissa, nata a Pola il 18 dicembre 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(749)

N. B-759.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baricevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Baricevich Edoardo, figlio di Giuseppe e della Domenica Böhm, nato a Pola il 10 febbraio 1890 e abitante a Pola, via Sissano n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Copetti fu Giuseppe e di Maria Noselli, nata a Pola il 19 luglio 1886; ed ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 18 gennaio 1911; Eda, il 22 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(750)

N. B-801.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blasich Giovanni, figlio di Matteo e della Anna Sferco, nato a Pola il 1° agosto 1889 e abitante a Pola, via Veruda n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Lulich di Michele e di Lucia Starcevich, nata a Pozariste il 29 dicembre 1886; al figlio Egidio, nato a Monfalcone il 17 dicembre 1913; ed al figlio Giovanni, nato a Pola il 18 luglio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(751)

N. B-780.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bastianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastianich Giovanni, figlio di Martino e della Antonia Giuricich, nato a Ceravizza (Albona) il 22 settembre 1874 e abitante a Pola, via Quieto n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Giuseppina, nata a Pola il 18 aprile 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(752)

N. B-802.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Blasich Giuseppa figlio del fu Gregorio e della fu Benvenuta Devescovi, nata a Pola il 5 aprile 1870 e abitante in via Sergia n. 41 (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».

Il presente decretō, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(753)

N. J-113.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jugovaz Giovanni figlio del fu Giuseppe e della fu Slivar Giovanna, nato a Pedena il 13 novembre 1869 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrich Agata ill. di Maria, nata a Smogliani il 6 giugno 1886; ai loro figli nati a Villa di Rovigno: Vittorio, il 13 gennaio 1910; Maria, il 7 dicembre 1916; ed alle figlie nate a Rovigno: Anna-Ersilia, il 23 febbraio 1920; Rosa-Ermenegilda, il 2 aprile 1923.

Il presente decretō, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(754)

N. J-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Mirco figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Turko, nato a Villa Decani il 21 ottobre 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vittoria Race fu Antonio e di Elisa Benitti, nata a Villa Decani il 4 febbraio 1901; ai loro figli nati a Villa Decani: Edoardo, il 28 aprile 1923; Danilo, il 28 settembre 1924; Orlando, l'8 novembre 1927; nonchè alla sorella Jakomin Stana (Anastasia) nata a Villa Decani il 23 marzo 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(755)

N. K-177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klobas » (Clobas) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klobas (Clobas) Antonio figlio del fu Antonio e della fu Maria Gherbaz, nato a Bergodaz il 2 gennaio 1870 e abitante a Pola - Medolino, 109, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla ora defunta Maddalena Caporalin a Promontore: Giovanni, il 7 giugno 1895; Caterina, il 25 novembre 1900; a Valdibecco di Pola: Maria, il 2 febbraio 1904; a Pola: Antonio, il 23 aprile 1906; nonchè alla nipote Klobas (Clobas) Enrica, ill. di Caterina, nata a Pola il 21 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(756)

N. K-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Krizman » (Crisman) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Krizman (Crisman) Giovanni figlio di Pietro e della Daris Maria, nato a Portole il 5 gennaio 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma »;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Prodan Maria fu Lorenzo e di Sincich Maria, nata a Pinguente il 3 dicembre 1877; ed al loro figlio Giusto, nato a Portole il 21 aprile 1901; alla nuora, moglie di Giusto, Gherdina Anna-Maria fu Antonio e di Rosich Antonia, nata a Portole, il 26 giugno 1903; ed ai nipoti figli di Giusto e di Gherdina Anna-Maria, nati a Portole: Aurelio, il 16 febbraio 1923; Silverio, il 14 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 90.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.84	Belgrado	33.80
Svizzera	369.80	Budapest (Pengo)	3.337
Londra	92.75	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.682	Norvegia	5.105
Spagna	238.43	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.666	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.107
Praga	56.55	Rendita 3.50 %	68.30
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Oro	16.77	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.425	Consolidato 5 %	82.10
New York	19.078	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.07	I Serie	76 —
Oro	368.11	II Serie	76.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **2ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 35)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	15030	1815 —	Chiassone - *Indelicato* Mattia-Maria di Paolo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Catania.	Chiassone Mattia-Maria-*Grazia* di Paolo, *nubile*, dom. a Catania.
»	16490	565 —	Chiassone Mattia-Maria di Paolo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Catania.	
»	25029	565 —		
Cons. 5 %	211717	330 —	Garzone *Michelina* fu Gennaro, moglie di Piccolo Giovanni, dom. in Acerra (Caserta).	Garzone *Maria-Michela-Cristina* fu Gennaro, moglie ecc. come contro.
»	47422	250 —	Bertolucci *Lorenzo* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lucca.	Bertolucci *Raffaello-Lorenzo* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	61209	250 —		
»	66670	635 —		
»	117837	1000 —		
»	153148	1250 —		
»	172938	1325 —		
»	282442	250 —	Giacolone *Enrico-Diego* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Antonia La Fata fu Pietro, ved. Giacolone, dom. a Marsala (Trapani).	Giacolone *Diego-Enrico* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	458190	55 —	Ottolini *Carolina* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Corolli Caterina di Carlo, ved. Ottolini, dom. a Castano (Milano).	Ottolini *Cesarina* fu Carlo, minore ecc. come contro.
»	98001	110 —	Rizza Giuseppa fu Sebastiano, moglie di Milazzo Francesco, dom. a Siracusa; con usuf. vitalizio a Bianca-Maria fu *Giuseppe* ved. di Rizza Sebastiano, dom. a Siracusa.	Intestata come contro, con usuf. vitalizio a Bianca-Maria fu *Salvatore*, ved. ecc., come contro.
»	98002	105 —	Rizza Nunzia fu Sebastiano, moglie di Nardone Giuseppe, dom. a Siracusa; con usuf. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vitalizio come la precedente.
3.50 %	352523	70 —	Roveda *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Milano.	Roveda *Anna-Luigia* fu Antonio, nubile, domicil. a Milano.
Cons. 5 %	181288	725 —	*Truccano* Carlo fu Giovanni, dom. a Borgiallo (Torino).	*Trucano* Carlo fu Giovanni, dom. a Borgiallo (Torino).
3.50 %	500025	70 —	Vottero Chiaffredo, maggiorenne, Luigi, *Anglino* e Giacinto di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura dal detto Vattero Giuseppe fu Chiaffredo, dom. a Cavour (Torino), tutti legatari indivisi di Vattero Domenica fu Chiaffredo.	Vottero Chiaffredo, maggiorenne, Luigi, *Giuseppe-Angelo* e Giacinto di Giuseppe, minori ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4.50 %	1899	139.50	Cattaneo Della Volta *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Maria Bardi Sergelli fu Ferdinando ved. di Giulio Cattaneo Della Volta, dom. a Genova.	Cattaneo Della Volta *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	120782	70 —	Delfini *Lino*, Tullio e Bianca fu Alessandro, minori sotto la p. p. della madre Pacifico Maria fu Deodato, ved. di Delfini Alessandro, dom. in Roma; con usuf. vitalizio a Mancini Carolina fu Luigi, ved. di Delfini Filippo, dom. in Roma.	Delfini *Lina*, Tullio e Bianca fu Alessandro, minori ecc. come contro e con usuf. vitalizio come contro.
»	437633	305 —	Scaramella-Manetti Maria-Teresa, *Eliana*, *Angelo* e Gaetano di Enrico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Enrico, dom. a Roma; con usuf. vitalizio a Manetti Ernesta fu Gaetano, ved. di Scaramella-Manetti Augusto, dom. a Roma.	Scaramella-Manetti Maria-Teresa, moglie di *Salghetti-Drioli Mario*, *Maria-Rosaria, nubile*, *Angela moglie di Starita Gennaro*, e Gaetano di Enrico, *quest'ultimo minore sotto la p. p. del padre* e figli nascituri dallo stesso Enrico, dom. a Roma, *eredi indivisi di Scaramella-Manetti Augusto*, con usuf. vitalizio come contro.
»	364338	505 —	*Rucci Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mangialardi Anna di Domenico, ved. di *Rucci* Giuseppe, dom. in Modugno (Bari).	*Ruccia Maria-Palma* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mangialardi Anna di Domenico, ved. di *Ruccia* Giuseppe, dom. come contro.
»	73139	835 —	Poggi *Maria-Luisa*, *Adolfo* e Paolina fu *Pietro*, minori sotto la p. p. della madre Danero *Virginia*, ved. di Poggi *Pietro*, dom. a Genova.	Poggi *Silvia-Maria-Luisa*, *Adolfo-Paolo* e *Maria-Paolina* fu *Angelo*, minori sotto la p. p. della madre Danero *Maria-Virginia*, ved. di Poggi *Angelo*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1997)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 151.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 476 — Data: 20 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Grisciotti Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 1 — Rendita: L. 3000, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 marzo 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1993)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 164.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data della ricevuta: 13 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pistoia — Intestazione della ricevuta: Scappini sac. Scappino di Giuseppe, per conto della Chiesa di S. Stefano in Serravalle Pist. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 aprile 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2049)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 36).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 % Littorio	9142	5.780 —	*Maita* Demetrio *di* Luigi dom. a Pellaro (Reggio Calabria).	*Maida* Demetrio *fu* Luigi, dom. a Pellaro (Reggio Calabria).
3,50 %	618803	35 —	Coste *Augusto* fu Luigi, dom. a Chiomonte (Torino).	Coste *Luigi-Augusto* fu Luigi dom. a Chiomonte (Torino).
»	515827	66,50	Rissone *Maria* fu Carlo, moglie di Novellone Vincenzo, dom. a Tonco (Alessandria).	Rissone *Anna-Maria* fu Carlo, moglie, ecc. come contro.
»	714876	791 —	Balduzzi Mario, Annetta e Maria, fratello e sorelle di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Semiana (Pavia), Balduzzi Bice di Enrico, moglie di Valdata Marco di Enrico, dom. a Montebello di Voghera (Pavia), Balduzzi *Ernesto* ed Albina di Enrico, quest'ultima nubile, dom. a Montebello di Voghera (Pavia), e figli nascituri di detto Balduzzi Enrico fu Angelo, tutti eredi indivisi di Inglese Albina fu Giuseppe sotto l'amministrazione di Alessandro Inglese fu Francesco, dom. a Semiana (Pavia), con usuf. a Balduzzi Enrico fu Angelo, dom. a Semiana (Pavia).	Balduzzi Mario, Annetta e Maria, fratello e sorelle di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Semiana (Pavia), Balduzzi Bice di Enrico, moglie di Valdata Marco di Enrico, dom. a Montebello di Voghera (Pavia), Balduzzi *Angelo-Ernesto* ed Albina di Enrico, ecc. come contro.
»	731789	259 —	Balduzzi Bice moglie di Valdato Marco, *Ernesto*, Albina, nubile, Mario, Annetta e Maria di Enrico, gli ultimi tre minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione di Inglese Alessandro fu Francesco e figli nascituri di Balduzzi Enrico fu Angelo anche sotto l'ammin.ne di detto Inglese, dom. la prima a Montebello di Voghera (Pavia), il secondo e la terza a Voghera (Pavia) e gli altri a Semiana (Pavia), eredi indivisi di Albina Inglese Zozzoli; con usuf. a Balduzzi Enrico fu Angelo, dom. a Semiana (Pavia).	Balduzzi Bice moglie di Valdato Marco, *Angelo-Ernesto*, Albina, ecc., come contro, e con usuf. come contro.
»	764382	350 —	*Losano Rosa* fu Luigi, nubile, dom. in Torino.	*Lorano Maria-Rosa* fu Luigi, nubile, dom. in Torino.
»	639580	175 —	Lorano *Rosa* fu Luigi, nubile, dom. in Torino.	
5 % Littorio	9014	200 —	Matarese *Franco* di Albino, dom. in Ischia (Napoli).	Matarese *Francesco-Nicola* di Albino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Ischia (Napoli).
Cons. 5 %	490357	680 —	Reborati *Mario* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Reborati *Mauro* di Carlo, minore ecc. come contro.
»	345520	1.080 —	Orfanotrofio Femminile di S. Lucia in Novara (Piemonte); con usuf. a *Sambiago* Rosa fu Carlo, nubile, dom. a Novara.	Intestata come contro, con usuf. a *Sambiagio* Rosa fu Carlo, nubile, dom. a Novara.
»	431276	10 —	Galoppa *Carmela* fu Pietro, minore sotto la tutela di Chiefa Luigi, dom. a Massafra (Taranto).	Galoppa *Maria-Carmela* fu Pietro, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	523	Cap. 1.500 —	Petrelli *Cristina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre.	Petrelli *Maria-Cristina* di Francesco, minore ecc. come contro.
»	524	» 1.500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2050)

ROSSI ENRICO, *gerente* Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.